

**DELIBERA N. 494/12/CONS**

**ORDINANZA INGIUNZIONE**

**ALLA SOCIETA' RETE SUD SRL  
(EMITTENTE PER LA DIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE  
"RETE SUD") PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 1, COMMA 30,  
DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1997, N. 249**

**L'AUTORITA'**

NELLA riunione del Consiglio del 24 ottobre 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.249, pubblicata nel Supplemento ordinario n.154/L alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n.177, e, in particolare l'articolo 1, comma 6, lettera c), n.14, e comma 30;

VISTO l'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante "individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM", assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante "Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM" assunta dal Consiglio dell'Autorità in data 28/4/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.119 del 24 maggio 1999;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008, recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome"*;

VISTA la legge della Regione Calabria del 22 gennaio 2001, n. 2, recante *"Istituzione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM."*;

VISTA la *"Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all'articolo 3 dell'accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni Calabria"*, di cui all'ALLEGATO A della delibera n. 316/09/CONS del 10 giugno 2009;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, recante *"Delega di funzioni al Comitato regionale delle comunicazioni della Calabria"*, con la quale il Consiglio, in esito all'istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato

regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all'art. 3 dell'accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Calabria;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana del 30 novembre 1981, n.329;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n.223, e, in particolare, l'articolo 20, comma 5;

VISTA la delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS, del 15 marzo 2006, recante *“Regolamento in materie di procedure sanzionatorie”* pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modifiche e integrazioni apportate con le delibere n. 173/07/CONS, n. 54/08/CONS e n. 130/08/CONS, allegato “A” e, in particolare, l'articolo 10;

VISTO l'atto della Direzione Servizi Media - Ufficio obblighi servizi media audiovisivi e radiofonici - di questa Autorità in data 20 giugno 2012, CONT. N. 62/12//DISM, notificato in data 2 luglio 2012, con il quale è stata contestata alla Società Rete Sud srl, con sede Scalea, Viale Europa 6/C, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale “RETE SUD”, l'inottemperanza alla richiesta avanzata dal Comitato Regionale per le comunicazioni Calabria di fornire la documentazione entro il termine di cinque giorni, consistente nella copia audio-video delle registrazioni delle trasmissioni messe in onda nel periodo 10-20 ottobre 2011, ai sensi dell'articolo 20, comma 5 della legge 6 agosto 1990, n.223;

CONSIDERATO che la Società Rete Sud srl non ha fatto pervenire scritti difensivi in ordine agli addebiti contestati, né ha richiesto di essere convocata in audizione;

ACCERTATO che la predetta Società non ha inteso accedere al beneficio del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RILEVATO che allo stato della documentazione in atti la violazione accertata risulta priva di giustificazioni;

CONSIDERATO che risultano decorsi i termini prescritti dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio e che pertanto si ritiene che la Società Rete Sud non abbia inteso accedere a tale beneficio;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 103.200,00 (centotremiladuecento/00), ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n.249;

RITENUTO, in ordine ai criteri per la determinazione della sanzione previsti dall'art.11 della legge 689/81 che con riferimento :

- *alla gravità della violazione:*  
la gravità del comportamento posto in essere dalla Società Rete Sud srl deve ritenersi lieve in considerazione della connotazione esclusivamente formale (tempistica) e non sostanziale dell'illecito realizzato, attinente alla mancata trasmissione della documentazione richiesta dal CO.RE.COM. Calabria per il corretto svolgimento delle attività istituzionali di controllo e verifica in materia di obblighi di programmazione;
- *all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*  
La Società in questione non ha trasmesso la documentazione richiesta inerente i supporti audio-video relativi alle trasmissioni programmate;
- *alla personalità dell'agente:*  
La Società, per natura e funzioni svolte, si presume supportato da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;
- *alle condizioni economiche dell'agente:*  
le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria da adottare;

RITENUTO, per i motivi sopra esposti, di dover determinare la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249 in misura adeguata alla obiettiva connotazione del comportamento posto in essere dalla Società Rete Sud srl stabilendo la stessa nella misura di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00);

VISTA la proposta formulata dalla Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

### **ORDINA**

alla Società Rete Sud srl, con sede Scalea, Viale Europa 6/C, esercente l'emittente per la diffusione televisiva in ambito locale "RETE SUD" (p.iva 01714790787), di pagare la sanzione amministrativa di euro 516,00 (euro cinquecentosedici/00).

### **INGIUNGE**

alla Società Rete Sud srl di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando

nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 494/12/CONS*”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di giorni dieci dal versamento, dovrà essere inviata a questa Autorità, in originale, o in copia autenticata, quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “delibera n. 494/12/CONS”.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i soggetti che non provvedono, nei termini e con le modalità prescritti, alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione (corrispondenti a euro 516,00) a lire duecento milioni

Ai sensi dell’articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Roma, 24 ottobre 2012

IL PRESIDENTE  
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

*per attestazione di conformità a quanto deliberato*  
IL SEGRETARIO GENERALE VICARIO  
Antonio Perrucci